Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 25 novembre 2011

NOR11237
MQ

Oggetto: Accesso alla professione. Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071 del 2009. Decreto Dirigenziale 25.11.2011.

Si comunica che in data odierna, il Capo del Dipartimento Trasporti Terrestri ha firmato un Decreto Dirigenziale che contiene le **diposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento** comunitario 1071/2009, recante nuove disposizioni per **l'accesso alla professione** di trasportare su strada (cfr. circolare EUR09229 del 25 novembre 2009), che com'è noto saranno pienamente operanti a partire dal 4 dicembre 2011.

Nel trasmettere il decreto in oggetto, si evidenzia che questo ci è pervenuto accompagnato da una lettera del Direttore della Direzione Generale del Trasporto Stradale (entrambi scaricabili in calce), nella quale si fa presente che non è stato "*possibile intervenire per i profili relativamente ai quali la norma comunitaria conferisce agli Stati membri la facoltà di scelta di soluzioni alternative*", ma che allo stesso tempo è necessario definire le procedure e le attività che consentano l'applicazione dello stesso Regolamento, dalla sua entrata in vigore in tutti e 27 gli Stati dell'Unione Europea.

Con questo nuovo Decreto Dirigenziale, quindi:

a) **l'ambito di applicazione** dei requisiti da soddisfare per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada scatta per le imprese che esercitano con veicoli di massa superiore a **3,5** tonnellate (per quelli sotto ci si iscrive all'albo degli autotrasportatori, ma con la sola onorabilità);
b) **l'idoneità finanziaria è fissata nel limite minimo** comunitario di 9.000 euro per impresa che esercita con un solo autoveicolo, più 5.000 euro per ogni autoveicolo supplementare;
c) per le imprese già esercenti l'attività di autotrasporto si consente la possibilità (cfr. art. 12 – disposizioni transitorie e finali) di autorizzarle in via provvisoria fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento in esame entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore (cioè fino al 4 giugno 2012).

Si fa comunque riserva di illustrare meglio la portata e le disposizioni del decreto dirigenziale in oggetto, non appena lo stesso verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti.